Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Usai Stefano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 31.05.2017 _ per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li 31.05.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Usai Stefano)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, lì _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° **992** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE **del Consiglio Comunale**

N. 17	Del 26/05/2017

OGGETTO: Modifica Statuto comunale per adeguamento alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012 n. 215 in materia di riequilibrio delle rappresentanze di genere e all' art. 1 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 16 in materia di composizione della giunta comunale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **26** del mese di **maggio alle** ore **20.00** in Terralba, nella Casa Comunale.
.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria urgente con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano	X	
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario	X	
Dessì Giacomo	X		Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano		x	Soru Roberto	X	
Marongiu Roberto	X		Taris Bernardino		X
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea	X	

	Presenti	Assenti
Totale	**13**	**4**

In assenza del Segretario Generale assiste il vice segretario Usai dott. Stefano

Il Sindaco, illustra la proposta per evidenzia che la modifica si impone – giusta normativa del 2012 – al fine di adeguare lo Statuto comunale in tema di parità di genere (in giunta la componente femminile non potrà essere inferiore al 40% del numero complessivo di assessori) e per precisare, sempre per effetto della recente normativa, che il numero degli assessori, per comuni delle dimensioni della cittadina, non potrà essere superiore a 5.

Chiede di intervenire l'assessore Manca per soffermarsi sull'importanza del contributo che può assicurare una qualificata ed adeguate presenza femminile presso gli organi di indirizzo di una pubblica amministrazione e plaude, pertanto, alla decisione dell'amministrazione – a cui ha contribuito -, che rimarca il principio stabilito dalla legislazione della parità di genere in giunta comunale.

Il Sindaco chiede se vi siano altri interventi, constatato che nessun consigliere intende intervenire, dispone le votazioni che ottengono il voto unanime favorevole dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 51 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini di entrambi i sessi la possibilità di accedere agli uffici ed alle cariche elettive nel rispetto della equivalenza sostanziale.

DATO ATTO che il principio della parità democratica nella rappresentanza ed il riequilibrio tra uomini e donne sono valori fondanti nel nostro ordinamento.

DATO ATTO tale che tale principio trova espressione nell'art. 6, comma 3, del testo unico degli enti locali, novellato dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012, in materia elettorale, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, che ha introdotto "*disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della citata legge 215/2012 ha modificato il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, il quale, a seguito dell'intervento legislativo, ha previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per "**garantire"** e non semplicemente "**promuovere"** la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

RILEVATO che l'art. 1, comma 2, della citata legge 215/2012 dispone che gli enti locali entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del D.lgvo. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 215/2012.

PRESO ATTO che il primo periodo dell'art. 12 del vigente statuto comunale stabilisce quanto segue:
"*Il Comune al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne:*
Si impegna ad attuare l'art. 51 della costituzione sulle pari opportunità nell'assegnazione dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata".

PRESO ALTRESI' ATTO che l'art. 40 del medesimo Statuto, rubricato "*Composizione*", recita quanto segue:
- 1° comma, "*la Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori: è l'organo di governo del Comune*".
- 2° comma, "*Gli assessori sono scelti normalmente dal Sindaco tra i consiglieri comunali, tuttavia può essere eletto, sulla base di particolari esigenze determinate dagli impegni programmatici della giunta, un numero massimo di due assessori non consiglieri comunali, purché cittadini eleggibili, in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di consigliere comunale e in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa*".

VISTO l'art. 75 del regolamento sul funzionamento del consiglio adottato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.05.1995, aggiornato con deliberazione n. 45 del 31.07.2012, rubricato "Composizione della giunta", il quale prevede al comma 1 che "*la Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori*".

VISTA la legge regionale 19 giugno 2015 n. 16 "Numero degli assessori. modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4 (norme in materia degli enti locali) che all'art. 1 rubricato "Numero degli assessori comunali" stabilisce al 1 comma quanto segue: il comma 2 dell'art.1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia degli enti locali) è sostituito dal seguente:
2 comma: nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore ad un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.

VISTO il comma 137, dell'art. 1 della legge n. 56/2014, il quale dispone che "*nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico*".

VISTO il parere rilasciato dal Ministero dell'Interno datato 26.10.2016 che riguardo alla composizione numerica della giunta ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 05.10.2015, il quale ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art. 1, comma 137 della legge n. 56-2014 trovano in esso "un eludibile parametro di legittimità".

VISTA la successiva sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 406 del 27.10.2015, depositata in data 03.02.2016, la quale ha confermato la sentenza del TAR Calabria ribadendo il carattere inderogabile delle percentuali di quota rosa nelle giunte comunali previste dalla legge n. 56/2014.

ATTESO che si rende necessario modificare ed integrare le disposizioni statutarie per adeguarle alla normativa vigente, così come segue:

Art. 12 dello statuto comunale:
"*Il Comune al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne:*
- *si impegna ad attuare l'art. 51 della costituzione sulle pari opportunità nell'assegnazione dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso".* (Viene quindi soppresso il seguente inciso: "L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata")

art. **40, comma 1, dello statuto comunale**:
"*la Giunta è l'organo di governo del comune. E' composta dal sindaco e dagli assessori. La sua composizione numerica è conforme alle disposizioni vigenti in materia*".

art. **40, comma 2, dello statuto comunale**:
"*Il Sindaco sceglie gli assessori normalmente fra consiglieri comunali ovvero tra cittadini non facenti parti del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di comprovati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa,* ***garantendo*** *condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.*"

Inserire dopo il comma 2 dell'art. 40 dello statuto comunale **il comma 2bis** rubricato **"Parità di genere nella Giunta comunale"** che dispone quanto segue: "*nella composizione della giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura minore al 40% con arrotondamento aritmetico".*

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale per le modifiche delle norme statutarie è richiesta una maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale

maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio sociale – in cui è incluso il servizio elettorale del Comune -

DELIBERA

DI MODIFICARE e **INTEGRARE** il vigente statuto comunale per adeguarlo alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 215 del 23 novembre 2012 in materia di riequilibrio delle rappresentanze di genere ed alle leggi vigenti in materia di composizione della giunta e del numero degli assessori richiamate in premessa, così come segue:

Art. 12 dello statuto comunale:
"*Il Comune al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne:*

- *si impegna ad attuare l'art. 51 della costituzione sulle pari opportunità nell'assegnazione dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso".*

art. **40, comma 1, dello statuto comunale**:
"*la Giunta è l'organo di governo del comune. E' composta dal sindaco e dagli assessori. La sua composizione numerica è conforme alle disposizioni vigenti in materia*".

art. **40, comma 2, dello statuto comunale**:
"*Il Sindaco sceglie gli assessori normalmente fra consiglieri comunali ovvero tra cittadini non facenti parti del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di comprovati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa,* ***garantendo*** *condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.*"

Inserire dopo il comma 2 dell'art. 40 dello statuto comunale **il comma 2bis** rubricato **"Parità di genere nella Giunta comunale"** che dispone quanto segue: "*nella composizione della giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura minore al 40% con arrotondamento aritmetico".*